



ONLUS

E.N.P.A.
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
ENTE MORALE

SEZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
Strada Per Mirabello 6 27010 San Genesio ed Uniti (PV)- Tel. pavia@enpa.org – www.enpa.it/pavia
C.F. 80116050586

CAPITOLATO DI CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI EX L. 281/91

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio dell'Unione di Comuni Lombarda Terre dei Malaspina (di seguito Unione Terre dei Malaspina) e trasportati da personale dell'Ats di Pavia al canile, come previsto dalla legge 14 Agosto 1991, n. 281.

Art.2

AGGIUDICAZIONE – CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La concessione del servizio viene aggiudicata a trattativa privata dall'Ente Nazionale Protezione Animali – Ente Morale Onlus – Sezione di Pavia con sede in Cascina Quadrifoglio – Strada per Mirabello n. 6, San Genesio ed Uniti di seguito indicata come concessionaria). I cani saranno ricoverati presso la Cascina Quadrifoglio – Strada per Mirabello n. 6, San Genesio ed Uniti in una struttura regolarmente autorizzata e dotata dei necessari nulla osta sanitari ed autorizzazioni comunali, in rispetto alle normative nazionali e regionali vigenti.

Art. 3

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La concessionaria metterà a disposizione idoneo canile per la custodia dei cani accalappiati , provvedendo in forma corretta alla custodia e al mantenimento dei cani ricoverati, dando la disponibilità 24 ore su 24.

Qualora, al momento della cattura o successivamente al ricovero, i cani in custodia dovessero presentare ferite o dovessero manifestare segni di malattia, la concessionaria provvederà alle visite veterinarie e alle cure del caso, compresi l'acquisto dei farmaci prescritti dal veterinario e la loro somministrazione.

La custodia dei cani in osservazione (contumacia) dovrà essere disposta volta per volta dal Responsabile del Servizio Veterinario o suo Delegato che provvederà a dare le opportune disposizioni relative alla durata ed alle modalità.

ART . 4

LA PRATICA DELL'EUTANASIA

La pratica dell'eutanasia per i cani che non siano stati rivendicati dai legittimi proprietari è effettuata ad opera del veterinario designato dal Responsabile del servizio, con metodo indolore e solo nei casi previsti dal comma 6 dell'art. 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e cioè se gravemente malati e incurabili.

Il costo di cremazione dei corpi di detti animali verrà posto a carico dell'Unione Terre dei Malaspina e se eseguito direttamente dall'Ats di Pavia i costi verranno esposti dall'Ats stessa

Art. 5

ALIMENTAZIONE E CURA DEGLI ANIMALI

L'alimentazione dei cani in custodia è approntata a cura ed onere della concessionaria e sarà costituita da idonei pasti al giorno in quantità adeguata alla taglia di ogni singolo animale e all'età e allo stato di salute. Ogni recinto deve essere dotato di recipiente con acqua potabile. I locali e le attrezzature dovranno periodicamente essere disinfettati e disinfestati.

Nel caso di ricovero di femmine che giungano al canile già gravide, il contributo giornaliero del cane si stabilisce in € 3,20 (tre euro e 20 centesimi) che comprende le spese veterinarie della mamma, dei cuccioli e del cibo specifico

da somministrare alla mamma prima e alla mamma e ai cuccioli quando questi saranno in grado di alimentarsi autonomamente.

I cuccioli non affidati entro il terzo mese di età saranno considerati individualmente come cani adulti.

Ai cani sono garantiti trattamenti antiparassitari, interni ed esterni, esami medici, visite specialistiche, interventi chirurgici, farmaci necessari ed ogni ausilio indispensabile per il loro benessere – attrezzi idonei a ridurre il livello di stress, Kong, giochi e similari.

ART. 6 ACCESSO AL CANILE

L'accesso al canile deve essere consentito alle Autorità e personale comunale dalle ore 09,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali.

ART. 7 RESCISSIONE DEL RAPPORTO

L'Unione Terre dei Malaspina si riserva di rescindere, in qualsiasi momento, il rapporto di convenzione qualora venissero a mancare i presupposti della stessa o dovessero decadere i requisiti igienico-sanitari degli ambienti di custodia.

Enpa si riserva di rescindere il contratto qualora ritenesse che è venuto a mancare il presupposto di fiducia reciproco nello svolgimento del servizio.

ART. 8 CESSIONE DEI CANI RICOVERATI

La consegna dei cani catturati ai legittimi proprietari avrà luogo previo pagamento delle spese di cattura, di ricovero e mantenimento.

Singoli privati possono ritirare gratuitamente i cani ricoverati nel canile, salvo sostenere le sole spese riferite all'anagrafe e riconoscimento, se non reclamati dai legittimi proprietari entro il termine di sessanta giorni dalla data della cattura.

Gli animali possono essere ceduti in affido secondo quanto previsto dalla legge n. 281/91, art. 2, comma 5, dalla legge regionale n. 15/2016.

Non vengono ceduti cani ad associazioni se non in casi particolari valutati con l'assenso di Enpa Pavia.

Sono esclusi in ogni caso gli affidi di cani all'estero.

Nel caso il cane affidato venga restituito al canile dall'affidatario per qualsivoglia motivo, se la restituzione avverrà entro il termine di 1 anno dal giorno dell'affido, il cane verrà nuovamente messo in carico al Comune di accalappiamento.

Per un'efficace azione di controllo del territorio e di prevenzione per eventuali problemi, il Comune autorizza l'accesso della concessionaria agli atti dei cani rinvenuti vaganti sul territorio sprovvisti di microchip e restituiti dal canile sanitario nei primi 10 giorni dall'accalappiamento, per accertare che non vi siano problemi di gestione o che vi sia la necessità di un supporto dell'associazione.

ART. 9 SEGNALAZIONE DEI CANI CATTURATI

La concessionaria dovrà fare periodica segnalazione dei cani ricoverati con indicazione della razza, della presunta età e delle condizioni generali di salute di ogni singolo cane, al fine di consentire all'Ente Comunale la ricerca di affido.

ART. 10 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) a decorrere dalla stipula della concessione.

ART. 11
CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE

Il Comune corrisponderà alla concessionaria €. 2,20 (due euro e venti centesimi) al giorno per cane, quale contributo per il mantenimento e le cure sanitarie.

La nota per il contributo verrà inviata dalla concessionaria con cadenza quadrimestrale tenendo conto di tre quadrimestri in un anno solare.

Eventuali costi per microchip ed incenerimenti, verranno esposti a parte e se eseguite direttamente dall'Ats di Pavia, i costi verranno esposti direttamente dall'Ats stessa.

Allo scadere di ogni quadrimestre è fatto obbligo alla concessionaria del servizio di consegnare all'Unione Terre dei Malaspina informazioni sulle condizioni dei cani ospitati.

ART. 12
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che avranno a sorgere tra l'Unione Terre dei Malaspina e la concessionaria qualunque sia la loro natura, nessuna esclusa, Foro competente è quello di Pavia.

San Genesio ed Uniti _____

Unione di Comuni Lombarda Terre dei Malaspina

Il Presidente
Andrea Milanese

Il Presidente Enpa di Pavia
Mario Pulvirenti